

Delibera n. 160/2020

Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità. Modifica.

L'Autorità, nella sua riunione del 15 settembre 2020

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: "Autorità") e, in particolare, il comma 3, lettera f), ai sensi del quale l'Autorità, nell'esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2, "[...] *nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione [...]*";
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità (di seguito anche: Regolamento sanzionatorio), approvato, con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014 e modificato con delibera n. 57/2015 del 22 luglio 2015, e in particolare gli articoli 8 e 9;
- VISTO** il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, approvato con delibera n. 61/2016 del 23 maggio 2016 e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 25;
- RILEVATA** l'opportunità - sulla base dell'esperienza applicativa sin qui maturata delle disposizioni del Regolamento sanzionatorio relative alla presentazione degli impegni - di introdurre modifiche al medesimo regolamento volte ad agevolare il ricorso a tale istituto e a rafforzarne la rilevanza, in quanto strumento attraverso il quale il destinatario del procedimento assume obblighi idonei a garantire agli interessi generali pregiudicati un grado di tutela superiore a quello offerto dalla norma violata;
- RITENUTO** a tal fine, di intervenire sugli articoli 8 e 9 del Regolamento sanzionatorio provvedendo a: (i) ampliare da trenta a sessanta giorni il termine di presentazione degli impegni, in allineamento con il termine entro il quale è ammesso l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 16 della legge n. 689/1981, così da evitare che l'attività valutativa degli impegni presentati possa essere resa vana da un successivo esercizio di tale facoltà, e per meglio garantire il compiuto dispiegarsi del diritto, in capo ai soggetti sottoposti a procedimenti sanzionatori, di

presentare proposte di impegni per addivenire alla chiusura del procedimento sanzionatorio senza accertamento dell'infrazione; (ii) esplicitare che l'adozione del provvedimento di ammissibilità degli impegni determina l'irrevocabilità della proposta di impegni, in coerenza con il principio di economicità dell'azione amministrativa e del costituzionale principio del buon andamento, nonché con la natura unilaterale della proposta di impegni, con cui mal si concilierebbe la possibilità che l'attività valutativa effettuata dall'Autorità possa essere vanificata da un'eventuale revoca della proposta di impegni; (iii) fissare in quarantacinque giorni dalla presentazione degli impegni il termine per la comunicazione della decisione relativa all'ammissibilità degli stessi; (iv) chiarire con maggiore precisione il tenore testuale di alcune disposizioni;

RITENUTO pertanto, di disporre le modifiche agli articoli 8 e 9 del sopra citato Regolamento indicate nella colonna di destra del documento di raffronto allegato alla presente delibera;

RITENUTO che le suddette modifiche, innovando alcuni aspetti procedurali, possano trovare applicazione nell'ambito dei procedimenti sanzionatori avviati successivamente all'entrata in vigore della presente delibera;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. agli articoli 8 e 9 del regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014 e modificato con delibera n. 57/2015 del 22 luglio 2015, sono apportate le modifiche evidenziate nella colonna di destra del documento di raffronto contenuto nell'allegato A alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. è disposta la pubblicazione sul sito *web* istituzionale dell'Autorità del testo del regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, come modificato ai sensi del precedente punto 1;
3. le modifiche di cui al punto 1 si applicano ai procedimenti sanzionatori avviati in data successiva a quella di entrata in vigore della presente delibera.

Torino, 15 settembre 2020

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i.)